



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Reg.Ord. : 792/06

-Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE adunato Reg.Gen. : 572/2006

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori

Magistrati:

Dr. VINCENZO ZINGALES Presidente

Dr. ROSALIA MESSINA Cons. , relatore

Dr. PANCRAZIO MARIA SAVASTA Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - col ricorso 572/2006 proposto da:

CONSIGLIO COMUNALE DI TERME VIGLIATORE ,
rappresentato e difeso da **RECUPERO AVV. FELICE** con
domicilio eletto in TERME VIGLIATORE (ME) SEGRETERIA
presso **RECUPERO AVV. FELICE**

contro

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in **CATANIA**

VIA VECCHIA OGNINA, 149

presso la sua sede

Rm

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in CATANIA

VIA VECCHIA OGNINA, 149

presso la sua sede

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in CATANIA

VIA VECCHIA OGNINA, 149

presso la sua sede

PREFETTURA DI MESSINA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in CATANIA

VIA VECCHIA OGNINA, 149

presso la sua sede

per l'annullamento.

fu

- delle deliberazioni del Consiglio
 - del Ministro adottate nelle sessioni
 del 23/05

- del Decreto del Presidente della
 Repubblica del 23/05 di nomina
 del Consiglio Comunale di C. C.

- del Decreto di nomina di un commissario
 straordinario pubblico - G. D. M. del
 23/05;

- del D. G. di attribuzione, probante
 l'assegnazione di un'abitazione con gli
 atti in giudizio;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,

Visto l'atto di costituzione in giudizio del

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA DI MESSINA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Udito nella Camera di Consiglio del 11 Maggio 2006

il relatore Cons. ROSALIA MESSINA

Uditi gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
e successive modificazioni;

Viste le risultanze istruttorie;

Ritenuto che il ricorso - nonostante alcuni elementi
di cui alle relazioni commissariali suscipano
dubbi - appare fondata sotto il profilo del
"fumus" di fondatezza, dovendosi in materia
riguardare la ragionevolezza complessiva
degli addebiti mossi al Consiglio comunale
(cfr. C.S., IV, n. 1573/2005);

Ritenuto che, ^{questo sotto il profilo del} sussiste il danno grave ed
irreparabile ~~sussistono i presupposti per~~
cui ~~va accolta la domanda di sospensione~~
dell'esecuzione sopradescritta, ^{il giudizio di}
comprensione degli interessi pubblici ~~che~~ ⁱⁿ con-
colti è sfavorevole al Comune ricorrente, sicché
l'interesse cautelare va respinto, salvo gli effetti pregiudiziali
che potranno essere ^{effettuati in sede di} ~~effettuati~~ ^{in sede di} ~~effettuati~~
nel merito;

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia
-Sezione staccata di Catania (Sez.1°) **RIGETTA**

la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato con il ricorso descritto in
epigrafe

Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

CATANIA , li 11/5/2006

L'estensore

Ferdinando, ul. est.

Il Presidente

Luigi Impalesa

Il Segretario

[Signature]

Depositata in Segreteria il

18 MAG. 2006

Il Segretario

[Signature]